

Causa C-490/19**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

26 giugno 2019

Giudice del rinvio:

Cour de cassation (Francia)

Data della decisione di rinvio:

19 giugno 2019

Ricorrente:

Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier

Resistente:

Società Fromagère du Livradois SAS

I. La controversia

- 1 La controversia oppone il Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier (in prosieguito: il «syndicat»), riconosciuto il 18 luglio 2007 dall'Institut national des appellations d'origine (Istituto nazionale francese delle denominazioni di origine e di qualità; in prosieguito l'«INAO») come organismo di tutela per la protezione del «Morbier», alla società Fromagère du Livradois, che produce e commercializza formaggi.
- 2 Il «Morbier» è un formaggio che gode di una denominazione d'origine controllata (DOC) ai sensi di un decreto del 22 dicembre 2000, che ha definito una zona geografica di riferimento, nonché le condizioni necessarie per ottenere tale denominazione d'origine. Il decreto ha previsto un periodo transitorio per le imprese situate al di fuori di tale zona geografica che producevano e commercializzavano formaggi con la denominazione «Morbier» in modo continuativo, al fine di consentire loro di continuare a utilizzare tale nome senza la menzione «DOC», fino alla scadenza di un termine di cinque anni successivo alla pubblicazione della registrazione della denominazione d'origine «Morbier» a titolo di denominazione d'origine protetta (DOP) da parte della Commissione

delle Comunità europee, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (GU 1992, L 208, pag. 1).

3 Il decreto del 22 dicembre 2000 descrive il Morbier come «un formaggio prodotto con latte vaccino, a pasta pressata, non cotta, (...) [che] presenta al centro una striscia nera orizzontale, ben unita e continua lungo tutto il taglio (...)».

4 In applicazione del regolamento (CE) n. 1241/2002*, la denominazione «Morbier» è stata iscritta nel registro delle DOP. Il disciplinare presentato, conformemente all'articolo 4 del regolamento n. 2081/92, a sostegno della domanda di DOP ai fini della sua iscrizione, è stato leggermente modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1128/2013**:

«Il “Morbier” è un formaggio prodotto con latte crudo vaccino, [che] presenta al centro una striscia nera orizzontale, unita e continua lungo tutto il taglio [...]. ».

5 Conformemente al decreto del 22 dicembre 2000, la società Fromagère du Livradois, che produceva Morbier dal 1979, è stata autorizzata a utilizzare la denominazione «Morbier», senza la menzione DOC, fino all'11 luglio 2007, data a partire dalla quale essa ha sostituito la denominazione con «Montboissié d'Haut Livradois».

6 Inoltre, il 5 ottobre 2001 la società Fromagère du Livradois ha depositato negli Stati Uniti il marchio americano «Morbier du Haut Livradois», che ha rinnovato nel 2008 per dieci anni e, il 5 novembre 2004, il marchio francese «Montboissier» per i prodotti della classe 29.

7 Il 22 agosto 2013 il syndicat ha citato in giudizio la società Fromagère du Livradois dinanzi al Tribunal de grande instance de Paris (Tribunale di primo grado di Parigi, Francia), contestandole di ledere la denominazione protetta e di commettere atti di concorrenza sleale e parassitaria, mediante la produzione e commercializzazione di un formaggio che riprende l'aspetto visivo del prodotto tutelato dalla DOP «Morbier», al fine di creare confusione con quest'ultimo e di

* Regolamento (CE) n. 1241/2002 della Commissione, del 10 luglio 2002, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (Gailtaler Speck, Morbier, Queso Palmero o Queso de la Palma, Olio d'oliva extra vergine Thrapsano, Turrón de Agramunt o Torró d'Agramunt) (GU 2002, L 181, pag. 4).

** Regolamento di esecuzione (UE) n. 1128/2013 della Commissione, del 7 novembre 2013, recante approvazione di una modifica minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Morbier (DOP)] (GU 2013, L 302, pag. 7).

approfittare della notorietà dell'immagine ad esso associata, senza doversi conformare al disciplinare della denominazione d'origine. Il syndicat ha chiesto la condanna della società resistente a cessare qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto della denominazione DOP «Morbier» per prodotti da essa non coperti, qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione della DOP «Morbier», qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto con qualunque mezzo che possa indurre in errore sull'origine del prodotto, qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto, e in particolare qualsiasi uso di una striscia nera che separi le due parti del formaggio, e a risarcire il danno subito.

- 8 Con sentenza del 14 aprile 2016, tale tribunale ha respinto tutte le domande del syndicat. La Cour d'appel de Paris (Corte d'appello di Parigi, Francia), con la sentenza impugnata, ha confermato tale sentenza.
- 9 La cour d'appel (Corte d'Appello) ha escluso qualsiasi violazione da parte della società Fromagère du Livradois per il deposito, l'utilizzo, il rinnovo e il mantenimento del marchio americano figurativo «Morbier du Haut Livradois» contenente la parola «Morbier», nonché per l'utilizzo della denominazione «Morbier» sui suoi formaggi. Essa ha altresì escluso il comportamento illecito della società Fromagère du Livradois per il deposito del marchio francese «Montboissier» e per il suo utilizzo.
- 10 Essa ha altresì ritenuto che la commercializzazione di un formaggio che presenta una o più caratteristiche contenute nel disciplinare del Morbier, e si avvicina quindi a quest'ultimo, non costituisca un illecito. Dopo aver dichiarato che la normativa sulla DOP non era diretta a tutelare l'aspetto di un prodotto o le sue caratteristiche descritte nel suo disciplinare, ma la sua denominazione, e che pertanto essa non vietava la fabbricazione di un prodotto mediante le stesse tecniche definite nelle norme applicabili all'indicazione geografica, e dopo aver ricordato che, in mancanza di un diritto esclusivo, l'imitazione dell'aspetto di un prodotto non costituiva un illecito, ma rientrava nella sfera di applicazione della libertà di commercio e d'industria, la cour d'appel (Corte d'Appello) ha dichiarato che le caratteristiche invocate dal syndicat, in particolare il tratto blu orizzontale, rientravano in una tradizione storica, in una tecnica antichissima presente in altri formaggi, che sono state realizzate dalla società Fromagère du Livradois ancor prima del riconoscimento della DOP e che non si basano su investimenti che il syndicat o i suoi membri avrebbero realizzato.

La cour d'appel (Corte d'Appello) ha ritenuto che, poiché il diritto di utilizzare il carbone vegetale è conferito al solo formaggio DOP «Morbier», la società Fromagère du Livradois, per conformarsi alla legislazione americana, aveva dovuto sostituirlo con polifenoli d'uva, di modo che i due formaggi non possono essere assimilati a causa di tale caratteristica. Avendo rilevato che la società Fromagère du Livradois aveva fatto valere altre differenze tra il formaggio di Montboissié e il Morbier relativamente, in particolare, all'utilizzo di latte

pastorizzato per il primo e di latte crudo per il secondo, essa ha concluso che i due formaggi erano distinti e che il syndicat tentava di estendere la protezione della denominazione «Morbier» sulla base di un interesse commerciale illegittimo e in contrasto con il principio di libera concorrenza.

- 11 Il syndicat ha proposto ricorso in cassazione contro tale sentenza.
- 12 Esso sostiene, anzitutto, che una denominazione d'origine è protetta contro qualsiasi prassi che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto e che statuendo, invece, che sia vietato il solo utilizzo della denominazione d'origine protetta, la cour d'appel (Corte d'Appello) ha violato l'articolo 13 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (GU 2006, L 93, pag. 12), e l'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU 2012, L 343, pag. 1).
- 13 Il syndicat sostiene poi che limitandosi a rilevare, da un lato, che le caratteristiche invocate dal syndicat rientravano in una tradizione storica e non si basavano su investimenti realizzati dal syndicat e dai suoi membri e, dall'altro, che il formaggio «Montboissié», commercializzato dal 2007 dalla società Fromagère du Livradois, presentava differenze rispetto al «Morbier», senza esaminare, come le era stato chiesto, se le prassi della società Fromagère du Livradois (copia della «striscia centrale» caratteristica del Morbier e delle altre proprietà del formaggio, in particolare) fossero idonee o meno ad indurre il consumatore in errore circa la vera origine del prodotto, la cour d'appel (Corte d'Appello) ha privato la sua decisione di fondamento normativo con riferimento agli stessi testi di legge.
- 14 Il syndicat sostiene altresì che la cour d'appel de Paris (Corte d'Appello di Parigi) ha violato le medesime disposizioni, in quanto ha dichiarato che il rinnovo del marchio «Morbier du Haut Livradois» nel 2008 non costituiva un illecito, né tanto meno il mantenimento di tale marchio fino alla sua cancellazione nel 2013, dal momento che la società Fromagère du Livradois sosteneva di non aver più sfruttato tale marchio a partire dal 2007, mentre una denominazione d'origine è protetta da qualsiasi evocazione da parte di un segno concorrente, indipendentemente dallo sfruttamento o meno di tale segno concorrente.
- 15 Infine, il syndicat ritiene che la cour d'appel de Paris (Corte d'Appello di Parigi) abbia violato le medesime disposizioni in quanto essa si è limitata a rilevare che non è stato dimostrato che l'uso illecito del nome «Morbier» dopo l'11 luglio 2007 sia imputabile alla società Fromagère du Livradois, senza esaminare, come le era stato chiesto, se la società Fromagère du Livradois avesse o meno di adottare tutti i provvedimenti necessari per impedire l'uso della denominazione «Morbier» da parte di terzi con i quali essa intratteneva rapporti commerciali, mentre il syndicat, da parte sua, non aveva inviato alcuna diffida agli operatori terzi, laddove una denominazione d'origine è tutelata contro qualsiasi evocazione

illecita che il resistente poteva impedire e la sola indicazione riportata sulle fatture della società resistente, secondo cui il suo formaggio doveva essere venduto con la denominazione «Montboissié», era, a tal riguardo, insufficiente.

- 16 Inoltre, una parte della controversia riguarda disposizioni di diritto francese in materia di denominazioni d'origine controllata, di concorrenza sleale e di responsabilità civile.

II. Contesto normativo

- 17 L'Unione europea ha messo in atto un regime di protezione delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) dei prodotti agricoli e alimentari, con il regolamento n. 2081/92, sostituito dal regolamento n. 510/2006, e successivamente dal regolamento n. 1151/2012.
- 18 L'articolo 13, paragrafo 1, comune a questi tre regolamenti elenca i tipi di atti vietati:

«(...) *Le denominazioni registrate sono tutelate contro:*

a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione registrata per prodotti che non sono oggetto di registrazione, nella misura in cui questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con questa denominazione o nella misura in cui l'uso di tale denominazione consenta di sfruttare la reputazione della denominazione protetta;

b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione» o simili;

c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi ai prodotti considerati nonché l'impiego, per il condizionamento, di recipienti che possono indurre in errore sull'origine;

d) qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine dei prodotti».

III. Valutazione della Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia)

- 19 Il syndicat sostiene che dal testo dell'articolo 13, paragrafo 1, di ciascuno di tali regolamenti risulta che una DOP non è tutelata unicamente contro l'utilizzo della parola registrata stessa, ma anche contro «qualsiasi altra prassi» diversa dall'impiego o dall'evocazione del nome protetto, qualora tale prassi possa

indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto. I giudici di merito devono esaminare se le prassi imputabili ad un operatore economico possano indurre in errore il consumatore, errore che può derivare dal copiare la presentazione caratteristica del prodotto, senza che sia necessario, perché sussista una contraffazione, che sia stata replicata la denominazione del prodotto.

- 20 Il syndicat sostiene che, nel caso di specie, dichiarando che solo l'uso del nome Morbier avrebbe potuto costituire un pregiudizio alla DOP «Morbier», la Cour d'appel (Corte d'Appello) ha adottato un'analisi contraria al testo degli articoli 13 dei citati regolamenti e non ha risposto alla questione se la presentazione del formaggio «Montboissié» fosse idonea a indurre in errore il consumatore, lasciandogli credere di trovarsi in presenza di un formaggio «Morbier».
- 21 Esso aggiunge che la cour d'appel (Corte d'Appello) si è limitata a constatare che le caratteristiche invocate dal syndicat rientravano in una tradizione storica, che erano state realizzate a partire dal 1979 dalla società Fromagère du Livradois e che non si basavano su investimenti effettuati dal syndicat, laddove tali elementi sono irrilevanti, in quanto qualsiasi prassi diretta a indurre in errore il consumatore facendogli confondere il formaggio di «Montboissié» con un formaggio «Morbier» era vietata a partire dal 2007. Esso contesta infine alla cour d'appel (Corte d'Appello) di essersi fermata alle differenze evidenziate dalla società Fromagère du Livradois, la quale sosteneva che il pubblico al quale il suo formaggio era destinato era quello delle mense e degli ospedali, senza verificare concretamente se le prassi di tale società non fossero tali da indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto.
- 22 Dal canto suo, la società Fromagère du Livradois sostiene che la DOP tutela i prodotti provenienti da un territorio delimitato, che sono gli unici a potersi avvalere della denominazione protetta. Essa non vieta ad altri produttori di fabbricare e commercializzare prodotti simili, a condizione che non inducano a ritenere che essi beneficerebbero della denominazione di cui trattasi e sempreché tale commercializzazione non sia accompagnata da alcuna prassi idonea a ingenerare confusione, in particolare mediante l'usurpazione o l'evocazione della denominazione protetta.
- 23 Essa sostiene inoltre che una «prassi che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine dei prodotti», ai sensi dell'articolo 13, lettera d), dei regolamenti, debba necessariamente riguardare «l'origine» del prodotto; deve quindi trattarsi di una prassi che induca il consumatore a ritenere di trovarsi in presenza di un prodotto che beneficia della DOP di cui trattasi. Essa ritiene che tale «prassi» non possa derivare dal semplice aspetto del prodotto in quanto tale, al di fuori di ogni menzione sul suo imballaggio che faccia riferimento alla provenienza protetta.
- 24 Essa richiama le osservazioni del Ministro dell'Economia, delle Finanze e dell'Industria, quelle dell'INAO e infine una decisione del Conseil d'État (Consiglio di Stato, Francia) del 5 novembre 2003, che ha deciso sul ricorso

proposto contro il decreto 22 dicembre 2000, le quali concordano nel sostenere che solo l'utilizzo della denominazione «Morbier» è vietata ai formaggi fabbricati al di fuori della zona di denominazione.

- 25 Essa sostiene che nel ricordare, nel caso di specie, che nulla vietava di fabbricare un prodotto secondo le stesse tecniche definite dalle norme applicabili all'indicazione geografica, la cour d'appel (Corte d'Appello) ha giustamente ritenuto che fosse vietato solo l'utilizzo di un segno idoneo a costituire un'usurpazione della DOP e che la società Fromagère du Livradois, continuando a produrre e a commercializzare i formaggi da essa fabbricati, non fosse colpevole di «prassi vietate». La cour d'appel (Corte d'Appello) ha aggiunto che poco importa che tali formaggi contengano una «striscia centrale» caratteristica del Morbier, o che abbiano le stesse «proprietà». Con sentenza del 5 novembre 2003, il Conseil d'État (Consiglio di Stato), investito di un ricorso di annullamento del decreto del 22 dicembre 2000 relativo alla denominazione di origine controllata «Morbier», ha dichiarato che tanto le norme nazionali che comunitarie che disciplinano la protezione delle denominazioni d'origine hanno l'obiettivo di valorizzare la qualità dei prodotti che beneficiano di una denominazione registrata, in particolare imponendo che la produzione, la trasformazione e l'elaborazione di tali prodotti siano effettuate nella zona delimitata; e che tali norme non ostano alla libera circolazione di altri prodotti che non beneficiano di tale protezione.
- 26 La Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) non sembra aver reso alcuna decisione sulla questione sollevata nel caso di specie.
- 27 Per contro, nelle «Direttive concernenti l'esame dei marchi dell'Unione europea», parte B - Esame, sezione 4 - Impedimenti assoluti alla registrazione, capitolo 10 - Indicazioni geografiche, articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE, al punto 3.4 «Altre indicazioni e pratiche che possono indurre in errore», l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (in prosieguo: l'«EUIPO») precisa, per quanto riguarda l'articolo 13, paragrafo 1, lettere c) e d), del regolamento n. 1151/2012, che, pur dipendendo molto dalle peculiarità di ciascun caso, ognuno dei quali deve essere valutato singolarmente, un marchio dell'Unione europea può essere considerato fuorviante quando, per esempio, contiene elementi figurativi che sono tipicamente associati alla zona geografica in questione (come monumenti storici noti) o quando riproduce una forma particolare del prodotto. L'EUIPO precisa che le disposizioni devono essere interpretate in modo restrittivo e che esse «si riferisc[ono] esclusivamente ai marchi dell'Unione europea che raffigurano (...) una forma singolare del prodotto che viene descritto nel disciplinare della DOP/IGP».
- 28 Peraltro, le denominazioni costituite da termini geografici non sono i soli segni a potere aspirare alla tutela prevista dal regolamento n. 1151/2012. Taluni segni, tanto denominativi quanto non denominativi, sono parimenti tutelati in quanto sono i corollari di tali indicazioni geografiche.

- 29 È così ammesso che menzioni tradizionali non geografiche, relative ai vini e alle bevande alcoliche, come «metodo tradizionale», «riserva», «vigneto», «villaggio» o «tenuta», siano riservate a talune denominazioni. La Corte ha ammesso la validità della riserva della dicitura «méthode champenoise» ai vini che beneficiano della denominazione di origine «Champagne» (sentenza del 13 dicembre 1994, SMW Winzersekt, C-306/93, EU:C:1994:407).
- 30 È altresì ammesso che talune forme caratteristiche dell'origine geografica di un prodotto possano essere riservate ai prodotti recanti la denominazione di origine protetta. In tal senso, l'articolo 56, e l'allegato VII al quale esso rinvia, del regolamento delegato (UE) 2019/33, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013^{*}, riserva ad alcuni vini ottenuti da uve raccolte nel territorio francese che beneficiano delle denominazioni d'origine protette «Alsace» o «vin d'Alsace», «Alsace Grand Cru», «Crépy», «Château-Grillet», «Côtes de Provence» rosso e rosato, «Cassis», «Jurançon», «Jurançon sec», «Béarn», «Béarn-Bellocq» rosato e «Tavel» rosato, le bottiglie del tipo «flût d'Alsace».

Tale regolamento prevede che un tipo specifico di bottiglia può essere riservato a vini che beneficiano di una denominazione d'origine protetta alla condizione che tale tipo sia stato «utilizzato esclusivamente, autenticamente e tradizionalmente negli ultimi 25 anni per un prodotto vitivinicolo recante una particolare denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta» e che «l'uso evoc[hi] nel consumatore un prodotto vitivinicolo recante una particolare denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta». Il regolamento afferma che «l'impiego di bottiglie di forma particolare per determinati prodotti vitivinicoli recanti una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta costituisce una prassi consolidata nell'Unione e può evocare nel consumatore talune caratteristiche o la provenienza dei prodotti vitivinicoli in questione», il che giustifica che tali tipi di bottiglie siano riservati ai vini di cui trattasi.

- 31 Per quanto riguarda i prodotti caseari, un decreto relativo alla DOC «Beaufort», oggi abrogato, estendeva la protezione della denominazione di origine allo scalzo concavo caratteristico del formaggio di Beaufort.
- 32 In generale, i decreti di riconoscimento di denominazioni di origine per i formaggi contengono prescrizioni sulle loro forme caratteristiche. Così, il decreto del 22 dicembre 2000, relativo alla DOC «Morbier», descriveva l'aspetto esteriore di tale formaggio e la sua composizione interna. Una descrizione leggermente modificata dell'aspetto di tale formaggio figura adesso nel disciplinare della denominazione

* Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni d'origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione (GU 2019, L 9, pag. 2).

di origine «Morbier», nella sua versione consolidata risultante dal regolamento n. 1128/2013.

- 33 Vi è quindi un dubbio sull'interpretazione dell'espressione «altra prassi» di cui ai rispettivi articoli 13, paragrafo 1, del regolamento n. 510/2006 e del regolamento n. 1151/2012, che costituisce una forma particolare di violazione di una denominazione protetta, se idonea a indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.
- 34 Si pone quindi la questione se la riproduzione delle caratteristiche fisiche di un prodotto protetto da una DOP possa costituire una prassi che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto, vietata dall'articolo 13, paragrafo 1, dei citati regolamenti.
- 35 Tale questione equivale a stabilire se la presentazione di un prodotto protetto da una denominazione d'origine, in particolare la riproduzione della forma o dell'aspetto che lo caratterizza, possa costituire una violazione di tale denominazione, nonostante il mancato utilizzo della medesima denominazione.
- 36 Occorre pertanto sottoporre la questione alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

IV. Questione pregiudiziale

Se l'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, e l'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, debbano essere interpretati nel senso che essi vietano solo l'uso, da parte di un terzo, della denominazione registrata o se debbano essere interpretati nel senso che essi vietano la presentazione di un prodotto protetto da una denominazione d'origine, in particolare la riproduzione della forma o dell'aspetto che lo caratterizzano, che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto, anche se la denominazione registrata non viene utilizzata.